



## Circolare informativa per i richiedenti un'autorizzazione speciale per veicoli speciali e trasporti speciali

### I. Premessa

A partire dal 1° gennaio 2008, con l'attuazione della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), la Confederazione assumerà la responsabilità esclusiva della rete di strade nazionali esistenti. Questo passaggio di proprietà avrà ripercussioni, tra l'altro, sulle competenze per il rilascio di autorizzazioni speciali per i trasporti sulle strade nazionali; la relativa procedura di autorizzazione per veicoli e trasporti eccezionali che oltrepassano le dimensioni e i pesi limite disciplinati all'articolo 79 capoverso 2 e 3 dell'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC; RS 741.11) dovrà infatti essere rivista.

I diritti e i doveri di un Cantone mantengono la loro validità anche per il Principato del Liechtenstein.

### II. Procedura per il rilascio di un'autorizzazione speciale per veicoli speciali e trasporti speciali

Le richieste per le corse d'importazione e di transito transfrontaliere devono essere inoltrate come sempre all'Ufficio federale delle strade. L'USTRA esamina, per i veicoli e i trasporti eccezionali che rientrano nell'ambito dell'art. 79 cpv. 2 e 3 ONC (30 m di lunghezza, 3 m di larghezza, 4 m di altezza, 44 t di peso effettivo o 50 t se il transito attraverso i Cantoni viene effettuato esclusivamente in autostrada, 12 t di carico sugli assi) se vengono rispettate le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, definisce il percorso da seguire, stabilisce le eventuali condizioni da rispettare e rilascia l'autorizzazione per tutta la Svizzera. Entro questi limiti, l'USTRA può rilasciare anche autorizzazioni durature per corse di esportazione. Se i veicoli o i trasporti eccezionali oltrepassano le dimensioni e i pesi limite di cui all'articolo 79 cpv. 2 e 3 ONC e se nell'itinerario previsto, oltre alle strade nazionali (per le quali è l'USTRA a stabilire il percorso da seguire e a determinare le eventuali condizioni) vengono percorse anche strade cantonali di grande transito, l'USTRA trasmetterà la richiesta ai Cantoni toccati. Questi Cantoni comunicano all'USTRA le disposizioni precisanti l'itinerario e le eventuali condizioni (fatturando i rispettivi emolumenti direttamente al richiedente). L'USTRA integra le disposizioni sull'itinerario e le condizioni poste dai Cantoni nella sua autorizzazione speciale (l'unica lecita sul piano legale) e fattura i suoi emolumenti.

In generale, le richieste per le corse d'esportazione e interne (intercantonali o all'interno di un Cantone) vanno inoltrate alle autorità cantonali del luogo di partenza della corsa eccezionale. Il Cantone del luogo di partenza esamina, per le corse eccezionali nell'ambito dell'art. 79 cpv. 2 e 3 ONC, se sono soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, stabilisce le disposizioni riguardanti l'itinerario preciso e le relative condizioni e rilascia l'autorizzazione valida per tutta la Svizzera. Le autorità di autorizzazione cantonali possono entro questi limiti rilasciare anche autorizzazioni per corse di importazione. Se i veicoli o i trasporti eccezionali oltrepassano le dimensioni e i pesi limite di cui all'art. 79 cpv. 2 e 3 ONC e se nell'itinerario previsto, oltre alle strade nazionali, vengono percorse anche strade cantonali di grande transito, il richiedente deve trasmettere la richiesta anche a questi Cantoni. Il Cantone in cui ha inizio la corsa chiede all'USTRA di definire il percorso e di integrarlo nella

ID-Doc:	2-M-060-I	Valido dal:	12.10.2012
Redatto:	twe	Versione:	1.0
Rilascio:	M. Piscopo (Pim)	Data:	23.06.2016

sua autorizzazione speciale. I corrispondenti emolumenti dell'USTRA vengono fatturati nell'autorizzazione speciale del Cantone del luogo di partenza della corsa. Gli altri Cantoni attraversati dalla corsa eccezionale rilasciano singolarmente la loro autorizzazione e le fatturano separatamente.

Una panoramica sulle competenze connesse alle richieste e al rilascio delle autorizzazioni è fornita nella tavola sinottica allegata. Sono utili anche i diagrammi di flusso per i diversi tipi di autorizzazione.

### III. Moduli per la richiesta

Dal 1° gennaio 2008, per il rilascio di un'autorizzazione speciale per veicoli speciali e trasporti speciali è previsto per ciascun tipo di domanda un modulo unico per tutta la Svizzera.

I nuovi moduli prevedono nella parte "Indicazioni" un campo per il "Indirizzo di fatturazione CH" che dovrà essere compilato solo dai richiedenti stranieri. Le competenti autorità cantonali e la polizia avranno così a disposizione un recapito in Svizzera cui inviare la fattura ed eventualmente l'autorizzazione. L'USTRA continuerà ad inoltrare fatture anche all'estero, per cui, se del caso, occorrerà compilare anche il campo "Destinatario della fattura".

Se l'autorizzazione deve essere inoltrata ad un indirizzo diverso da quello indicato nel modulo, bisogna allora utilizzare il campo "Altre note particolari" a pagina 2.

**Per la presentazione delle richieste vi invitiamo a utilizzare il nostro portale online.**

- presentazione on line: il modulo (versione on line) può essere compilato on line sul portale Internet e inviato direttamente all'autorità competente tramite il portale stesso.

### IV. Durata della procedura per il rilascio dell'autorizzazione

L'evasione della richiesta debitamente compilata da parte delle competenti autorità (USTRA e Cantoni) richiede per i veicoli speciali e trasporti speciali mediamente tre giornate lavorative. Se la richiesta viene inoltrata all'USTRA solo un giorno feriale prima della data prevista per il trasporto, viene fatturato un supplemento per evasione urgente (cfr. Emolumenti dell'USTRA).

**L'evasione urgente di una richiesta non può essere garantita**

### V. Invio dell'autorizzazione

L'autorizzazione speciale viene inviata dalle competenti autorità per **e-mail**. La fattura viene trasmessa per posta. L'autorità competente si riserva tuttavia il diritto di inviare l'autorizzazione e la fattura ad un indirizzo svizzero solamente per posta e con pagamento alla consegna.

### VI. Autorità competenti che rilasciano l'autorizzazione

Coordinate delle autorità di autorizzazione competenti per veicoli speciali e trasporti speciali e per circolare la domenica o la notte.

ID-Doc:	2-M-060-I	Valido dal:	12.10.2012
Redatto:	twe	Versione:	1.0
Rilascio:	M. Piscopo (Pim)	Data:	23.06.2016

## VII. Polizia stradale cantonale

Coordinate degli uffici delle polizie stradali dei Cantoni e del Liechtenstein responsabili dell'accompagnamento nell'ambito delle autorizzazioni speciali "Indirizzi importanti".

Ufficio federale delle strade USTRA  
c/o Centro Intervento Gottardo  
Stützpunkt 1 (Werkhof)  
CH-6487 Göschenen  
Tel.: +41 41 885 03 20, Fax: +41 41 885 03 21  
autorizzazione-speciale@astra.admin.ch  
www.autorizzazione-speciale.ch

ID-Doc:	2-M-060-I	Valido dal:	12.10.2012
Redatto:	twe	Versione:	1.0
Rilascio:	M. Piscopo (Pim)	Data:	23.06.2016